CITTA' DI CATANZARO
COMANDO POLIZIA LOCALE
"Medaglia d'Oro Giuseppe RATTA' – Maresciallo Paolo PROCOPIO"
Tel. 0961.881188
e-mail: polizialocale@comune.catanzaro.it
p.e.c.: polizialocale@certificata.comune.catanzaro.it

Catanzaro 23/11/2026

OGGETTO: Revoca parziale delle precedenti ordinanze n. 523 del 22/11/2024 e n. 264/2025 e nuova disciplina degli stalli di sosta in Via Salita Chiesa Matrice e Via Gimigliano - Istituzione di uno stallo di sosta personalizzato per il titolare del contrassegno per persone con disabilità n. 137/2025 e di uno stallo di sosta gratuito a tempo della durata massima di 30 minuti.

ORDINANZA

N° 000645 DEL 23/11/2026

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che con ordinanza n. 523 del 22/11/2024 veniva istituito, in Via Salita Chiesa Matrice, nel quartiere Gagliano, il senso unico di circolazione, nonché uno stallo di sosta gratuito a tempo della durata massima di 30 minuti;
VISTO il parere espresso dal Comando della Polizia Locale di Catanzaro, prot. n. 49516 del 14/05/2025, relativo alla richiesta di istituzione di uno stallo di sosta riservato personalizzato per il titolare del contrassegno per persone con disabilità n. 137/2025, nel quale veniva individuata, quale possibile collocazione, Via Salita Chiesa Matrice, lato sinistro, dopo il civico n. 1, area precedentemente individuata per la sosta a tempo;
ATTESO che, in relazione alla medesima area, erano state formulate differenti determinazioni circa la collocazione dello stallo di sosta personalizzato e di quello gratuito a tempo, rendendosi pertanto necessari ulteriori approfondimenti e sopralluoghi, al fine di individuare una soluzione concretamente idonea a contemperare le esigenze di mobilità della persona con disabilità con quelle della restante utenza della strada;
CONSIDERATO che, al fine di garantire alla persona interessata la più agevole fruibilità dello spazio di sosta in prossimità della propria abitazione, con ordinanza n. 264/2025 veniva individuata Via San Francesco d'Assisi, nei pressi del civico n. 13, quale ubicazione dello stallo di sosta personalizzato;
RILEVATO che, in difformità rispetto alla collocazione stabilita con la predetta ordinanza n. 264/2025, è stato materialmente realizzato lo stallo di sosta riservato personalizzato in Via Salita Chiesa Matrice, anziché in Via San Francesco d'Assisi, nei pressi del civico n. 13;
RITENUTO necessario procedere a una definitiva e coerente regolamentazione della collocazione dei due stalli, tenendo conto delle condizioni effettive dei luoghi e, in via prioritaria, delle esigenze di mobilità della persona con disabilità;
RILEVATO che, a seguito dei sopralluoghi effettuati congiuntamente con il Settore Gestione del Territorio in data 14/10/2026 e 12/11/2026, è stata accertata l'inidoneità di Via San Francesco d'Assisi, nei pressi del civico n. 13, a consentire il transito del veicolo in uso alla persona interessata, sebbene trattasi di autovettura di dimensioni contenute, in ragione della particolare ristrettezza della sede stradale;
CONSIDERATO chetale condizione determina l'impossibilità di utilizzare concretamente lo stallo nella localizzazione precedentemente programmata con Ord. N. 264/2025, rendendo necessario

individuare una diversa soluzione che garantisca non soltanto la formale disponibilità di un posto riservato, ma soprattutto la sua effettiva accessibilità e fruibilità;
ATTESO chela disponibilità di uno spazio di sosta personalizzato in prossimità dell'abitazione costituisce una misura funzionale a garantire l'effettivo esercizio del diritto alla mobilità della persona con disabilità, favorendone l'autonomia personale, l'accessibilità all'abitazione e la possibilità di svolgere le ordinarie attività della vita quotidiana in condizioni di maggiore indipendenza e sicurezza;
VISTAla Legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni» e, in particolare, l'art. 2, “Nozione di discriminazione” il quale recita:
“1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.”
VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, che riconosce, tra gli altri, i principi di uguaglianza, non discriminazione, accessibilità, libertà di movimento e diritto alla vita indipendente;
RILEVATO che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 167 del 29 aprile1999ha ricordato che la legislazione relativa ai portatori di handicap – inparticolare la legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazionedelle barriere architettoniche negli edifici privati), e la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadroper l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) – non si è limitata adinnalzare il livello di tutela in favore di tali soggetti, ma ha segnato, come la dottrina non ha mancatodi sottolineare, un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemidelle persone affette da invalidità, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività
VISTO l'art. 5-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che disciplina l'accomodamento ragionevole, individuando le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati a garantire alle persone con disabilità l'effettivo esercizio dei propri diritti su base di uguaglianza con gli altri, purché non comportino un onere sproporzionato o eccessivo;
RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione n. 5 dell'11 febbraio 2026 dell'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità, recante «Opere pubbliche che impediscono l'accesso a passi carrabili o ingressi privati utilizzati da persone con disabilità – criteri di rimozione dell'ostacolo e obblighi di accomodamento ragionevole», con il relativo Parere n. 2 dell'11 febbraio 2026, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20;
RILEVATO CHE il predetto parere del Garante, pur riferendosi specificamente alle situazioni in cui opere o infrastrutture pubbliche impediscano l'accesso a passi carrabili, cortili o ingressi privati utilizzati da persone con disabilità, afferma principi di carattere generale in materia di tutela della mobilità personale e di adozione di soluzioni concretamente idonee a rimuovere gli ostacoli all'accessibilità;
CHE, altresì, il Garante evidenzia, in particolare, la necessità di ricercare prioritariamente un accesso alternativo sicuro e, qualora ciò non sia praticabile, di adottare misure compensative che assicurino congiuntamente un'area di sosta temporanea dedicata alle operazioni di salita e discesa dal veicolo e un posto auto riservato personalizzato, ubicato per quanto possibile nelle immediate vicinanze dell'abitazione;
RITENUTO che i principi richiamati costituiscano un utile criterio di orientamento anche nella presente fattispecie, nella quale l'Amministrazione è chiamata a individuare una soluzione che assicuri alla persona interessata una concreta possibilità di accesso e di sosta, tenuto conto delle caratteristiche strutturali della viabilità e dell'impossibilità di utilizzare la diversa localizzazione precedentemente individuata;
CONSIDERATO chela tutela della mobilità della persona con disabilità non può risolversi in una previsione meramente formale di uno stallo riservato, ma deve tradursi nella disponibilità di uno spazio concretamente raggiungibile e utilizzabile dal veicolo al suo servizio, in modo da favorire

l'autonomia personale e ridurre gli ostacoli che incidono sulla vita quotidiana;
RITENUTO che, pertanto,la collocazione dello stallo personalizzato in Via Salita Chiesa Matrice, nei pressi del civico n. 1, già individuata nel parere del Comando prot. n. 49516 del 14/05/2025 e materialmente realizzata, rappresenti, sulla base delle verifiche effettuate, la soluzione maggiormente idonea a garantire le esigenze di mobilità della persona interessata, non risultando praticabile la diversa ubicazione prevista in Via San Francesco d'Assisi;
CONSIDERATO, altresì, che l'eventuale esigenza dei residenti della zona di disporre di uno spazio per brevi soste, anche connesse ad attività di carico e scarico di plichi o altri materiali, costituisce un interesse meritevole di considerazione nell'ambito della complessiva organizzazione della circolazione e della sosta, ma non può assumere carattere prevalente rispetto alla necessità di garantire alla persona con disabilità una concreta ed effettiva possibilità di accesso e di sosta in prossimità della propria abitazione;
RITENUTO che le esigenze dei residenti possano comunque trovare adeguato soddisfacimento attraverso l'individuazione di una diversa area destinata alla sosta gratuita a tempo, evitando che il loro accoglimento comporti il sacrificio o la limitazione della fruibilità dello stallo personalizzato;
RILEVATO che in Via Gimigliano, tra i civici n. 14 e n. 16, è possibile individuare uno spazio idoneo all'istituzione di uno stallo di sosta gratuito a tempo della durata massima di 30 minuti, collocato a breve distanza dal vico che conduce a Via Salita Chiesa Matrice e, pertanto, funzionale alle esigenze di brevi soste dei residenti e della restante utenza della zona;
RITENUTO, conseguentemente, che la soluzione individuata realizzi un equilibrato contemperamento degli interessi coinvolti, assicurando carattere prioritario alla tutela del diritto alla mobilità della persona con disabilità e, contestualmente, una diversa opportunità di sosta per i residenti, senza determinare un sacrificio ingiustificato delle rispettive esigenze;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla revoca delle precedenti ordinanze nei limiti di seguito specificati e alla nuova regolamentazione degli stalli di sosta;
VISTIgli artt. 7 e 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada;
VISTOl'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 107 e 109;

ORDINA

1. **La revoca dell'ordinanza n. 264/2025**, relativa alla precedente individuazione dello stallo di sosta personalizzato in Via San Francesco d'Assisi, nei pressi del civico n. 13.
2. **La revoca dell'ordinanza n. 523 del 22/11/2024 limitatamente alla disposizione concernente l'istituzione dello stallo di sosta gratuito a tempo della durata massima di 30 minuti in Via Salita Chiesa Matrice**, confermando espressamente le restanti disposizioni della medesima ordinanza, con particolare riferimento all'istituzione del senso unico di circolazione.
3. **L'istituzione, in Via Salita Chiesa Matrice, nei pressi del civico n. 1, di uno stallo di sosta PERSONALIZZATO**, riservato al veicolo al servizio del titolare del contrassegno per persone con disabilità n. 137/2025, secondo le modalità e con la segnaletica previste dalla normativa vigente, come da planimetria
4. **L'istituzione, in Via Gimigliano, tra i civici n. 14 e n. 16, di uno stallo di sosta GRATUITO A TEMPO**, con durata massima di 30 minuti, come da planimetria.



Il Settore comunale Gestione del Territorio è incaricato dell'installazione della prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale per l'attuazione di quanto disposto con la presente ordinanza.
Il Comando della Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;
che venga trasmessa al Settore comunale Gestione del Territorio per gli adempimenti di competenza;
che venga comunicata all'interessato.
La presente ordinanza entra in vigore dalla data di installazione della prescritta segnaletica stradale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dello stesso, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

M.LLO C. ROCCO CRISTALLO

Firmato digitalmente da:
Rocco Cristallo
Data: 23/11/2026 13:31:02

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

GEN. CARDAMONE AMEDEO

Firmato digitalmente da:
Amedeo Cardamone
Data: 23/11/2026 13:41:53